



COMUNE DI UDINE
ENTE GESTORE SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI
AMBITO TERRITORIALE "FRIULI CENTRALE"

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO FAMILIARE

ARTICOLO	PAGINA
Art. 1 – Definizioni e principi generali	3
Art. 2 – Oggetto del regolamento	3
Art. 3 – Tipologie di affidamento familiare	3
Art. 4 – Tipologia di solidarietà tra famiglie	6
Art. 5 – Compiti dell’Ente Locale	7
Art. 6 – Destinatari dell’affidamento	7
Art. 7 – Famiglie d’origine	7
Art. 8 – Famiglia affidataria	8
Art. 9 – Ruolo delle associazioni familiari di volontariato	8
Art. 10 – Progetto Quadro	9
Art. 11 – Progetto d’Affido	9
Art. 12 – Contributo mensile	9
Art. 13 – Assicurazione	12
Art. 14 – Rinnovo e conclusione dell’affido	12
Art. 15 – Norme transitorie e finali	12

ART. 1 DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce e sviluppa le proprie potenzialità. Relazioni, protezione e sicurezza, sono elementi indispensabili al minore d'età per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno per realizzare le proprie aspirazioni.
Quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, si trovano per qualche motivo (fisico, psicologico, culturale, ambientale) in difficoltà a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari interventi di tutela del minore e di sostegno alla famiglia.
2. L'affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell'aiutare una famiglia ad attraversare un momento difficile prendendosi cura dei propri figli attraverso un insieme di accordi collaborativi fra famiglie e i diversi soggetti che nel territorio si occupano della cura e della protezione dei bambini e del sostegno alla famiglia¹. Si tratta di un intervento temporaneo di protezione del minore e di aiuto alla famiglia d'origine, attuato nella prospettiva del rientro del minore nella famiglia d'origine stessa. In ogni caso, l'affido familiare non deve essere considerato come una soluzione definitiva, ma come una tappa di un percorso di crescita del minore e della sua famiglia d'origine.
3. Caratteristica peculiare dell'affidamento familiare è il mantenimento della relazione del minore con la propria famiglia d'origine nonché del mantenimento del minore quanto possibile nel proprio contesto di vita.

ART. 2 OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà tra famiglie, quale realizzazione nel territorio del diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia. In particolare definisce i criteri, i tempi e le modalità del collocamento di minori in situazione di affidamento familiare, gli impegni delle amministrazioni locali e dei servizi, nonché i doveri e i diritti dei minori, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.
2. I Comuni dell'Ambito Territoriale del Friuli Centrale promuovono l'affidamento familiare, sostengono e valorizzano le disponibilità della comunità all'accoglienza temporanea dei minori in difficoltà, adeguando e potenziando i servizi a favore dei minori e delle loro famiglie, nel rispetto della legge n. 184/83, così come modificata dalla legge n. 149/2001, della legge n. 328/2000, della legge regionale n. 6/2006 e della legge regionale n. 11/2006, dalle Linee Guida per l'Affido familiare in Friuli Venezia Giulia Regionali del 2015.
3. Il Servizio Sociale dell'Ambito Territoriale del "Friuli Centrale" concorre alla realizzazione dell'affido familiare in collaborazione con i servizi socio sanitari delle Istituzioni Pubbliche e del privato sociale accreditate nel campo dell'affidamento familiare, sulla base di quanto previsto dagli indirizzi regionali e dal presente regolamento.

ART. 3 TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

1. L'affidamento familiare è un intervento ed una risorsa che può differenziarsi nella sua applicazione concreta in riferimento al progetto che viene formulato che, ogni volta, si riferisce alle necessità ed ai bisogni di un bambino e della sua famiglia d'origine e che quindi può richiedere interventi specifici.
2. L'affido, così come definito dalla legge 184/1983 e seguenti può essere:
 - **consensuale**, quando i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale esprimono il loro consenso scritto al collocamento del minore presso un'altra famiglia. Viene disposto dai Servizi sociali in accordo con la famiglia di origine e proposto nelle situazioni di rischio e/o pregiudizio del minore: è formalizzato in uno specifico contratto stipulato tra Servizio Sociale, famiglia d'origine e famiglia affidataria e reso esecutivo con il provvedimento del Giudice Tutelare. Il provvedimento

¹ Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, Università di Padova, "Parole Nuove per l'Affidamento Familiare. Sussidiario per operatori e famiglie", 2014.

è assunto previa acquisizione dell'atto di consenso dei genitori o del tutore e sentito il minore di anni 12 e dell'atto di impegno da parte degli affidatari.

- **giudiziale** invece disposto dal Tribunale per i Minorenni o dal Tribunale Ordinario, anche su proposta dei Servizi e senza il consenso da parte dei genitori naturali, in tutti i casi in cui sia stata riscontrata una situazione di pregiudizio per il minore ai sensi degli artt. 330 e ss. c.c.
3. Entrambe le tipologie d'affido hanno una durata massima di 24 mesi, salvo necessità di eventuali proroghe, qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore. La consensualità dei genitori è da ritenere una risorsa importante, pertanto va favorito l'affido consensuale fintanto che la famiglia di origine acconsente e l'affido risulti utile per il minore, ricorrendo al Tribunale solo nel caso in cui questa non accordi il proprio consenso.
 4. Permangono i poteri tutelari della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. ex. 403 c.c. "Affidamento urgente" ossia disposto con ordinanza del Sindaco o suo Delegato nell'ipotesi si debba intervenire in via provvisoria per il collocamento protettivo di minori d'età in stato abbandono o in grave pericolo per l'incolumità psico-fisica, fino a che si possa provvedere in modo definitivo ossia con provvedimento della Autorità Giudiziaria competente.
 5. Ai sensi di questo Regolamento vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di affidamento familiare:
 - **affidamento residenziale etero-familiare**: per affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela, di un minore d'età il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nei singoli progetti d'affido. La famiglia affidataria o l'affidatario favoriscono la crescita del minore. La famiglia affidataria o l'affidatario rappresentano quindi una risorsa ed un'opportunità per i minori d'età e i loro genitori e per i servizi: con la loro disponibilità si rende possibile la realizzazione del progetto di affidamento familiare, di cui risulta essere uno dei soggetti coinvolti, soggetto che, proprio per la sua dimensione "familiare", risponde in modo opportuno alle esigenze evolutive dei bambini e dei ragazzi, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione degli stessi. Deve essere previsto, per ogni progetto di affidamento, un tempo e una durata dell'intervento, che potrà essere prorogato, ma solo attraverso una riformulazione periodica del programma e degli obiettivi individuati e dopo un'attenta verifica sul percorso già effettuato.
 - **affidamento familiare diurno e parziale**: per affidamento familiare diurno e parziale si intende un intervento di sostegno alla famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio al minore d'età, in alcuni momenti della giornata o della settimana.

Per l'affidamento diurno non è obbligatorio il decreto di esecutività da parte del Giudice Tutelare. La finalità dell'affidamento diurno e parziale è di aiutare una famiglia a superare uno stato di disagio di varia origine, che impedisce ai genitori di assicurare al figlio la loro presenza costante e la cura adeguata. L'affidamento familiare diurno e parziale permette il supporto del minore e della sua famiglia in difficoltà, senza allontanarlo da casa, offrendogli un appoggio quotidiano o comunque significativo nell'arco della settimana, tale da garantirgli un importante riferimento educativo ed affettivo, utile nel suo processo di crescita. Allo stesso modo l'instaurarsi di relazioni positive tra la famiglia naturale e la famiglia affidataria o l'affidatario rappresenta una opportunità di maturazione e di apprendimento per tutti i soggetti coinvolti. L'affidamento diurno ha alcune caratteristiche peculiari:

 - ✓ La *vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (scuola, parenti, amici, ecc.)
 - ✓ La *regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da offrire un punto di riferimento significativo al minore ed alla sua famiglia
 - ✓ La *continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia del minore il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie
 - ✓ L'*affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e la sua famiglia riconoscendo a questa ultima il proprio ruolo genitoriale a tutti gli effetti.

- **affidamento familiare residenziale etero-familiare di neonati e bambini di età 0-24 mesi:** per i neonati e/o bambini sotto i due anni che necessitano di una collocazione diversa dalla loro famiglia, soprattutto in situazioni dove siano presenti precise disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, è opportuno offrire una famiglia affidataria disponibile a farsi carico del bambino, fino a quando potrà tornare nella famiglia d'origine, o andrà in una famiglia adottiva scelta dal Tribunale per i Minorenni. La famiglia affidataria che dà la disponibilità per un neonato e/o per minori di età 0-24 mesi deve avere particolare competenza per gestire una situazione molto delicata e coinvolgente e, per definizione, transitoria. Deve saper gestire bene la propria emotività, pur mettendo in gioco tutte le sue risorse affettive. Deve essere capace di compiere il processo di distacco dal bambino, in modo tale che al piccolo si apra una nuova prospettiva, su una linea di continuità, che permetta al bambino di far tesoro delle esperienze positive di attaccamento vissute con gli affidatari. Gli affidatari di neonati dovranno essere particolarmente supportati dagli operatori del servizio sociale e sanitario competenti in materia e sarà necessario un sostegno e un confronto con gruppi di famiglie affidatarie. Gli affidatari di un bambino neonato dovranno collaborare al programma di incontri del bambino con i genitori naturali ed eventuali parenti, secondo il programma formulato dal servizio sociale, tenuto conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria. Gli incontri avverranno preferibilmente in un ambiente neutro, individuato a cura degli operatori. Vista la delicatezza dell'intervento, non è possibile da parte di una famiglia affidataria accogliere contemporaneamente più di un neonato, salvo particolari eccezioni (gemelli e/o fratrie).
- **Affido familiare di minori di età con disabilità o malattie:** nel caso in cui vengano affidati minori la cui condizione di disabilità è certificata ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che sono affetti da patologie importanti, è necessario che le famiglie affidatarie assicurino una particolare disponibilità e sensibilità, essendo chiamate a garantire interventi dedicati alla cura, al potenziamento delle abilità residue, alla riabilitazione e assistenza domiciliare, ove se ne ravvisi la necessità.
- **affidamento familiare residenziale intra-familiare** L'affidamento familiare a parenti entro il 4° grado non è regolamentato dalle leggi in vigore. La disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere un'espressione naturale di solidarietà, peraltro indicata dall'art. 433 del Codice Civile. Nelle politiche sociali odierne, caratterizzate da dinamiche relazionali sempre più complesse, dove i rapporti di parentela a volte sono tesi, difficili e conflittuali, non sempre favoriscono un'adeguata attenzione al benessere psico-fisico dei minori d'età, spesso l'intervento del servizio sociale attiva un processo di mediazione, finalizzato ad aiutare i nuclei familiari ad instaurare e costruire relazioni quanto più positive possibili. Si ritiene quindi opportuno regolamentare una tipologia di affidamento di fatto utilizzata e considerata importante nei progetti di lavoro e disposta, in alcuni casi, anche dall'Autorità Giudiziaria.
- **Affidamento familiare a breve termine e/o per periodi di vacanza:** si tratta di una forma di affido che normalmente non dura più di qualche settimana (al massimo per 6 mesi) e che riguarda in particolare i bambini sotto i sei anni, quando si può prevedere, con ragionevole certezza, una collocazione definitiva del minore di età in tempi molto rapidi. Può risultare altresì uno strumento utile a supplire alle difficoltà che può incontrare una famiglia con una carente rete di supporto sociale in periodi nei quali non è attivo il servizio scolastico e/o servizi integrativi per il tempo libero. Inoltre il minore ha possibilità di vivere esperienze complementari positive che la sua famiglia può non essere in grado di fornirgli.
- **Affidamento familiare in situazioni d'emergenza:** tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza di una prima accoglienza per minori d'età coinvolti in situazioni familiari improvvisamente pregiudizievoli e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato. La scelta di questo intervento deve essere praticata solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti idonei. I minori d'età in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie adeguatamente preparate.

ART. 4 TIPOLOGIE DI SOLIDARIETÀ TRA FAMIGLIE

1. La solidarietà tra famiglie consiste in una serie di interventi e di risorse attivati dai servizi, finalizzati a promuovere le risorse della famiglia e ad incrementare gli aspetti protettivi e di agire in un'ottica preventiva. Tali obiettivi si realizzano attraverso l'integrazione, su aspetti e obiettivi condivisi, delle funzioni genitoriali. Concretamente avviene attraverso la definizione di un progetto di vicinanza tra un nucleo familiare con un altro nucleo o con una persona singola.
2. La solidarietà tra famiglie rientra all'interno degli interventi concordati con la famiglia, e si realizza, quindi, in un regime di consensualità. È possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie anche all'interno di un regime di affidamento ai servizi sociali da parte del Tribunale per i Minorenni o Tribunale Ordinario, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia; anche in questo caso l'intervento è caratterizzato dalla consensualità da parte della famiglia.
3. Vengono individuate e regolamentate le seguenti tipologie di solidarietà tra famiglie:
 - vicinanza solidale
 - convivenza solidale o di sostegno
 - buon vicinato
4. **LA VICINANZA SOLIDALE** Consiste nella vicinanza ad un minore o ad un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività della vita quotidiana o per raggiungere alcuni obiettivi educativi.
Obiettivi specifici possono essere:
 - ✓ il sostegno nell'ambito scolastico
 - ✓ il sostegno alla relazione con altri bambini
 - ✓ il sostegno nell'organizzazione della famiglia in momenti particolari
 - ✓ l'accompagnamento all'autonomia di giovani adulti già in carico al servizio minori d'età
 - ✓ la costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato, nel territorio di residenza, legami parentali o amicali significativi
 - ✓ la conoscenza e l'inserimento in attività del territorio per minori d'età isolati
 - ✓ l'apprendimento di abilità (saper cucinare, svezzare un bambino, gestione economica, trovare casa, etc.).
5. **LA CONVIVENZA SOLIDALE O DI SOSTEGNO**
Consiste nell'accoglienza nell'abitazione della famiglia ospitante, per un periodo definito di tempo (da pochi mesi fino a qualche anno) di persone maggiorenni (giovani maggiorenni che finiscono il percorso in comunità per minori d'età, disabili lievi...) o nuclei familiari (genitore solo con bambino) che necessitano di un supporto marginale per il raggiungimento di una piena autonomia.
Obiettivi specifici possono essere:
 - ✓ favorire lo sviluppo dell'autonomia e l'acquisizione di alcune abilità per l'autogestione del quotidiano (gestione dei soldi, gestione domestica, ricerca del lavoro, ricerca della casa);
 - ✓ sostegno nell'accudimento ed educazione dei figli, organizzazione e gestione del tempo);
 - ✓ offrire occasioni di confronto ed ascolto.
6. **IL BUON VICINATO**
Consiste in azioni di sostegno, non di tipo educativo, verso un'altra persona o nucleo familiare che si trova in situazione di bisogno per mancanza di risorse di rete.
Obiettivi specifici possono essere:
 - ✓ aiuto attraverso piccole azioni anche di tipo organizzativo che permettono di far fronte a difficoltà; ad esempio: accompagnare o ritirare un minore d'età da scuola, o ad attività del tempo libero, accudire un minore d'età per alcune ore;
 - ✓ affiancarsi al nucleo in alcuni momenti particolarmente complessi dal punto di vista organizzativo, quali ad esempio la spesa settimanale, il pagamento di scadenze, ecc.
7. L'assistente sociale di riferimento definisce con le famiglie interessate le attività da svolgere, agisce come elemento di congiunzione tra bisogno e offerta di disponibilità, interviene qualora insorgessero difficoltà e problemi.

ART. 5 COMPITI DELL'ENTE LOCALE

1. L'Ente Locale provvede a:
 - promuovere la sensibilità e la disponibilità all'accoglienza, nonché alle varie forme di solidarietà tra famiglie; utilizza a tale scopo le iniziative di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, e realizza interventi anche con la collaborazione delle associazioni e degli Enti che si occupano di affido familiare;
 - formalizzare l'affido sia consensuale che giudiziale;
 - trasmettere una relazione semestrale sull'andamento del programma, segnalando all'A.G. eventuali eventi rilevanti;
 - garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia di origine e della famiglia affidataria;
 - corrispondere regolarmente il contributo economico pattuito e provvedere alla copertura assicurativa;
 - definire i contenuti del progetto quadro e del progetto d'affido, in collaborazione con i servizi sanitari che seguono il minore e la sua famiglia secondo le linee guida regionali e nazionali;
 - incontrare regolarmente la famiglia di origine, il minore e gli affidatari per le opportune verifiche dell'andamento dell'affido.

ART. 6 DESTINATARI DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E LORO DIRITTI

1. I Destinatari dell'affidamento familiare sono i minori o giovani infra ventunenni, momentaneamente privi di un ambiente familiare idoneo, che necessitano di un collocamento temporaneo presso soggetti affidatari, che meglio rispondano alle loro esigenze affettive, educative, psicologiche e sociali. Il minore ha diritto di essere preparato, informato e ascoltato nelle diverse fasi dell'affidamento familiare, nel rispetto delle sue origini e radici culturali e religiose, della sua storia e delle relazioni affettive.
2. Il minore che ha compiuto 12 anni è coinvolto e partecipa alla definizione del progetto di affidamento. Anche per i più piccoli vanno garantite, comunque, le modalità più appropriate di comunicazione e di ascolto in relazione all'età. Il minore che ha compiuto i 14 anni esprime il proprio consenso esplicito all'affido.
3. Durante l'affidamento, il minore ha diritto a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, a non essere separato possibilmente da fratelli e sorelle, a conservare i rapporti con parenti, amici e altre figure di riferimento, qualora non sussistano espresse e motivate controindicazioni, individuate e specificate nel progetto di affido o nel provvedimento del Tribunale.
4. Al termine del periodo di affidamento, il minore ha il diritto di mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria, salve diverse valutazioni da parte dei servizi.

ART. 7 LA FAMIGLIA D'ORIGINE

1. La famiglia di origine del minore è chiamata a collaborare in tutte le fasi del progetto di affidamento familiare ed è informata accuratamente del significato e degli scopi dello stesso. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, qualora si tratti di affidamento consensuale, ai sensi della legge 149/01 art. 4, sottoscrivono formalmente il progetto dell'affido e si impegnano a:
 - rispettare le indicazioni date dal servizio in merito alle modalità di incontro e di rientro del minore d'età
 - collaborare con i servizi sociali e con la famiglia affidataria o l'affidatario per una positiva evoluzione del progetto di affido
 - contribuire, in base alle proprie possibilità e ai propri doveri, alle spese personali del minore d'età.
2. Qualora l'affidamento sia disposto dall'Autorità Giudiziaria e non sia consensuale, i servizi sociali si adopereranno per ottenere, anche in un momento successivo all'inizio dell'affidamento stesso, l'adesione e la collaborazione della famiglia d'origine del minore d'età, per un sereno svolgimento del progetto.

3. È compito dei Servizi che hanno in carico la famiglia di origine definire e condividere con la famiglia stessa, un progetto personalizzato con modalità e tempi di intervento finalizzati al possibile recupero delle competenze genitoriali ed al mantenimento/ miglioramento di relazioni positive con il figlio durante il percorso di affido. La famiglia di origine, parimenti al minore, è opportuno sia coinvolta fin da subito nella costruzione di un proprio progetto personalizzato, dalla definizione dello stesso alle modalità di relazione col minore e con la famiglia affidataria, prestando particolare attenzione alle fasi di monitoraggio e al delicato momento del ricongiungimento.
4. Nella fase di avvio del progetto di affido, l'Assistente Sociale proponente comunica alla famiglia d'origine le informazioni ritenute utili al progetto di affido riguardanti la persona o la famiglia individuata quale possibile affidataria del minore. Durante il periodo di affidamento, la famiglia d'origine mantiene i rapporti con il minore secondo le modalità definite nel progetto e si impegna a rispettare le indicazioni dei servizi contenuti nello stesso. Parallelamente al progetto di affido, la famiglia di origine riceve il supporto costante dei servizi per il superamento delle difficoltà che hanno reso necessario l'allontanamento del minore.

ART. 8 LA FAMIGLIA AFFIDATARIA

1. Gli affidatari collaborano con il servizio sociale territoriale e con gli altri servizi istituzionali competenti per l'elaborazione del Progetto d'affido e sottoscrivono formalmente il progetto di affido dove dichiarano di impegnarsi a:
 - "accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento ed alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con l'autorità parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie." (legge 149/01, art. 5);
 - mantenere i rapporti con la famiglia di origine nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto concordato con i servizi sociali;
 - assicurare rispetto e discrezione circa la situazione del minore d'età e della sua famiglia;
 - collaborare con gli operatori del Servizio titolare e ove possibile con la famiglia di origine;
 - attuare interventi medici urgenti e necessari per la salute del minore d'età, dandone immediata comunicazione agli operatori ed alla famiglia di origine, e concordare gli interventi non urgenti con gli operatori.
2. Gli affidatari vanno coinvolti in tutte le fasi del percorso, dalla definizione del progetto alla sua conclusione, garantendo una relazione con la famiglia di origine, supportandola nella gestione quotidiana del rapporto col minore, fino al distacco dello stesso.
3. Al termine dell'affido, ove non vi sia esplicita controindicazione, al minore va garantito il mantenimento dei rapporti con la famiglia affidataria, secondo modalità positive per entrambi e anche per la sua famiglia d'origine.

ART. 9 IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL VOLONTARIATO

1. Sulla base di quanto sancito dalla legge 149/01, all'art.1 comma 3, gli enti locali possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori d'età e delle famiglie per realizzare le seguenti attività a loro assegnate dalla legge:
 - promozione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'affidamento familiare;
 - l'organizzazione di incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento minori d'età.
2. L'apporto dato dalle associazioni è sicuramente significativo e può avere un ruolo molto importante nel supportare le famiglie affidatarie e garantire esiti positivi alle accoglienze, rafforzando e consolidando relazioni e contribuendo al benessere non solo del minore e delle due famiglie coinvolte nel percorso di affido, ma di tutta la comunità, rigenerandone il capitale sociale.

Art. 10 IL PROGETTO QUADRO

1. Il Progetto Quadro delinea la cornice complessiva nella quale si inseriscono l'affido familiare e tutti gli altri interventi sociali, sanitari, educativi rivolti al minore e alla sua famiglia di origine.
2. Il Progetto quadro contiene la descrizione nello specifico degli obiettivi, delle azioni, dei tempi, degli impegni dei diversi soggetti coinvolti nel percorso di accoglienza, ovvero le valutazioni diagnostiche e prognostiche del minore e della sua famiglia; in esso vengono altresì esplicitate le motivazioni dell'allontanamento, gli obiettivi, la tempistica e le azioni, concrete e misurabili, da mettere in campo finalizzate al ricongiungimento, i soggetti coinvolti nella presa in carico integrata e il contributo di ognuno.
3. All'interno di ogni Progetto quadro viene individuato un "referente del caso" che ha il compito di monitorare la realizzazione del Progetto stesso, verificare o sollecitare l'attuazione degli obiettivi e delle singole azioni in esso contenuti e stabilire i momenti di monitoraggio e verifica con tutti i soggetti coinvolti, compresi il minore e la sua famiglia di origine che verranno coinvolti lungo tutto il percorso con le modalità e tempistiche previste nel Progetto d'affido.

ART. 11 IL PROGETTO D'AFFIDO

1. Il "Progetto di affido" è parte integrante, ma distinta del Progetto quadro.
2. La stesura di questo documento, redatto all'avvio dell'affido familiare, prevede la sottoscrizione, se consensuale, da parte di entrambe le famiglie coinvolte.
3. Il Progetto di affido contiene:
 - la tipologia di affido e i tempi, definiti in base alle specificità della singola situazione, dopo aver valutato le potenzialità della famiglia d'origine nel recupero delle proprie capacità genitoriali;
 - gli obiettivi e l'insieme degli interventi che i professionisti intendono attivare nei confronti del minore;
 - i soggetti coinvolti e i compiti di ciascuno;
 - le modalità e periodicità delle occasioni di monitoraggio e verifica del percorso;
 - la frequenza e le modalità dei contatti tra il minore e la sua famiglia di origine;
 - le modalità di rapporto tra la famiglia affidataria e quella di origine, in relazione agli ambiti significativi della vita quotidiana del minore, scolastici ed extrascolastici e, ove possibile, al confronto costruttivo tra i due nuclei;
 - modi e i tempi del coinvolgimento di tutti i protagonisti del percorso di affido, finalizzati anche a rinsaldare il legame tra genitori e figlio;
 - l'ammontare del contributo economico riconosciuto alla famiglia affidataria e l'eventuale contributo alle spese da parte della famiglia del minore.
4. Il Progetto di affido va costruito seguendo la tecnica della micro-progettazione per fasi, mettendo al centro i cambiamenti reali che si intendono perseguire con il minore e la famiglia di origine.

ART. 12 CONTRIBUTO MENSILE

1. Gli affidatari hanno il dovere di accogliere presso di sé il minore d'età e provvedere, in misura e con modalità differenti a seconda del progetto d'affido, al suo mantenimento, alla sua educazione ed istruzione.
2. L'erogazione di un contributo mensile ed il rimborso spese rappresentano, quindi, il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico, oltre a concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che si frappongono alla disponibilità all'affido.
3. Il contributo mensile, in particolare, rappresenta un importante sostegno per la realizzazione del progetto di affido, deve essere indipendente dalle condizioni economiche degli affidatari e

proporzionato all'effettivo impegno ed alle spese sostenute dagli stessi. È inteso che la gestione del minore d'età in affido deve essere ispirata ai criteri di normale economia familiare.

4. A fronte dell'affidamento di un minore residente nell'Ambito Territoriale del Friuli Centrale, con specifico progetto di intervento viene corrisposto agli affidatari un contributo forfetario, il cui importo viene calcolato in modo differenziato a seconda della tipologia di affidamento realizzati, secondo la tabella di seguito riportata. L'erogazione del contributo economico mensile è a carico dell'Ente Locale.

Tipologia di affidamento (residenziale/diurno)	Contributo mensile assegnato per ogni minore in affido
AFFIDI RESIDENZIALI ETEROFAMILIARI	
Affidamento familiare residenziale etero-familiare	Contributo mensile pari a un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata.
Affidamento familiare a breve termine e/o per periodi di vacanza Affidamento familiare in situazioni d'emergenza	Contributo mensile pari a un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata proporzionato in base ai giorni di effettiva permanenza sulla mensilità a 30 giorni
Affidamento residenziale di minori certificati ai sensi dell'art.3 comma 3 della L 104/92	Contributo mensile pari a un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata con una maggiorazione del 50% dell'importo del contributo mensile stesso.
Affidamento residenziale di minori di età inferiore ad anni 2	Contributo mensile pari a un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata con una maggiorazione del 25% dell'importo del contributo mensile stesso.
AFFIDI DIURNI ETEROFAMILIARI	
Affidamento familiare diurno con permanenza uguale o superiore alle 30 ore settimanali	Contributo mensile pari all'80% di un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata
Affidamento familiare diurno con permanenza tra le 15 e le 29 ore settimanali	Contributo mensile pari al 50% di un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata.
Affidamento familiare diurno fino a 14 ore settimanali	Contributo mensile pari al 20% di un dodicesimo dell'importo annuo della pensione minima INPS
Affidamento familiare diurno con pernottamento	Contributo mensile pari a un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata proporzionato al numero di notti effettuate rispetto a 30 giorni
Affidamento diurno di minori certificati ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92	Il contributo mensile si calcola seguendo le indicazioni sovra riportate per le tipologie di affido diurno con una maggiorazione del 50% del contributo previsto
Affidamento diurno di minori di età inferiore ad anni 2	Il contributo mensile si calcola seguendo le indicazioni sovra riportate per le tipologie di affido diurno con una maggiorazione del 25% del contributo previsto

AFFIDI RESIDENZIALI INTRAFAMILIARI FAMILIARI	
Affido residenziale familiare intra-parentale	<p>Contributo mensile pari a un dodicesimo della pensione minima INPS annualmente rivalutata calcolato in base alla fascia di ISEE del nucleo della famiglia affidataria (comprensivo del minore in affido) come di seguito riportato:</p> <p>ISEE uguale o inferiore a € 15.000,00 = 100% ISEE tra € 15.000,01 e € 22.000,00 = 80% ISEE tra € 22.000,01 e € 28.000,00 = 60% ISEE tra € 28.000,01 e € 35.000,00 = 40% ISEE superiore a € 35.000,00 = 20%</p> <p>Nel caso di affido di minore certificato ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 si prevede la maggiorazione del 50% del contributo previsto.</p> <p>Nel caso di affido di minore età inferiore ad anni 2 si prevede la maggiorazione del 25% del contributo previsto.</p>
AFFIDI FAMILIARI DI FRATRIE	
Per tutte le tipologie di affidamento sopra indicate, è possibile avviare progetti d'affidamento di fratelli	<p>Affido di 1 minore = contributo mensile pari al 100% della quota quantificata come da tabella sopra riportata per ciascuna tipologia d'affido</p> <p>Affido di 2 minori = contributo mensile pari al 100% della quota quantificata come da tabella sopra riportata per ciascuna tipologia d'affido con maggiorazione del 75 % del contributo previsto</p> <p>Affido di 3 minori e oltre = contributo mensile pari al 100% della quota quantificata come da tabella sopra riportata per ciascuna tipologia d'affido con maggiorazione del 75% (per il secondo) e del 50% (per ogni ulteriore minore in affido).</p>

5. In aggiunta al contributo mensile, in base alle risorse disponibili, può essere riconosciuta solo previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale e autorizzazione del Responsabile del Servizio, un contributo straordinario per spese eccezionali quali:

- spese sanitarie non riconosciute dal SSR e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, al netto di altri contributi e/o di oneri detraibili;
- spese scolastiche di somme superiori ad € 150,00 e comunque al netto di altri contributi;
- spese per attività sportive/ricreative e del tempo libero per una quota pari al 30% della spesa sostenuta al netto di altri contributi e/o di oneri detraibili.

Tali spese verranno liquidate a seguito di presentazione di preventivo economico delle spese e successivamente all'esibizione della fattura o altra documentazione fiscale attestante la spesa sostenuta.

6. Nella valutazione dell'Assistente Sociale va anche considerata l'eventuale compartecipazione della famiglia di origine.
7. La famiglia d'origine del minore affidato, anche nei casi di affidamento giudiziario, è chiamata a contribuire alle spese in base alle proprie concrete possibilità. Nelle situazioni in cui la famiglia d'origine risulti in condizioni economiche tali da consentire di far fronte in tutto o in parte alle spese di mantenimento ed istruzione del figlio, il servizio territorialmente competente, valutatane preliminarmente l'opportunità, concorda con essa l'entità e la modalità dell'eventuale corresponsione del rimborso mensile da versare all'Ente Locale.
8. È fatto assoluto divieto tra gli affidatari e la famiglia d'origine corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido.
9. Per quanto riguarda eventuali indennità di cui beneficia il minore (ad esempio indennità di frequenza o di accompagnamento, di cui è titolare il minore disabile) è opportuno che siano attivate le procedure affinché possa essere erogata alla famiglia affidataria in caso di affidamento residenziale.

ART. 13 ASSICURAZIONE

1. I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dall'Ente Locale per infortuni e per responsabilità civile. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito territoriale la denuncia di infortunio e/o di incidente.
2. La copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore del minore affidato saranno sempre garantite dall'Ente titolare in tutte le tipologie di affido previste nel presente Regolamento.

ART. 14 RINNOVO DELL'AFFIDO

1. L'affido familiare viene previsto per un tempo definito che può essere rinnovato previa valutazione dei Servizi coinvolti e con avvallo dell'Autorità Giudiziaria, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 15 NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021 e sarà esteso a tutte le nuove progettualità che verranno avviate dalla data di decorrenza sopra riportata.
2. Per gli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, risultano avere un progetto d'affido già attivo, qualora le condizioni siano più favorevoli, continueranno ad applicarsi le precedenti disposizioni, fino a conclusione del progetto stesso.